



COMUNE DI TRENTO

PROGETTO POLITICHE ABITATIVE

Determinazione Dirigenziale	
N. 57/ 251	di data 17/06/24

**Oggetto: L.P. 7.11.2005 N. 15 E S.M.I.. GESTIONE ASSOCIATA CON I COMUNI DI ALDENO, CIMONE E GARNIGA TERME. RIPOSIZIONAMENTO NELLA GRADUATORIA PER IL CONTRIBUTO INTEGRATIVO AL CANONE DI LOCAZIONE, DOMANDA 2022.**

#### LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

premesso che il Comune di Trento è individuato quale soggetto preposto ad attuare la politica provinciale della casa secondo le disposizioni previste dalla Legge Provinciale 7 novembre 2005 n. 15 e s.m.i.;

visto il nuovo Regolamento di esecuzione della Legge provinciale n. 15/2005 approvato con DPP n. 17-75/leg d.d. 12.12.2011 entrato in vigore dal 1° gennaio 2012 e s.m.i.;

richiamato il Decreto del Presidente della Provincia Autonoma di Trento n. 146 di data 30 dicembre 2011 con il quale sono state trasferite ai Comuni del Territorio Val d'Adige, ai sensi dell'articolo 8 della legge provinciale n. 3/2006 di riforma istituzionale, anche le funzioni amministrative relative all'edilizia abitativa pubblica e sovvenzionata, con obbligo di gestione associata;

vista la Convenzione stipulata in data 27 settembre 2011 tra i Comuni di Trento, Aldeno, Cimone e Garniga Terme per la gestione in forma associata delle funzioni amministrative e dei servizi svolti nell'ambito dei Comuni medesimi con la quale è stata attribuita al Comune di Trento la competenza della gestione associata;

richiamato il Protocollo operativo n. 2012/5371 in materia di edilizia abitativa pubblica e sovvenzionata sottoscritto in data 19 gennaio 2012 dai Sindaci dei Comuni di Trento, Aldeno, Cimone e Garniga Terme;

vista la deliberazione della Giunta comunale n. 102 di data 17/04/2023, con la quale sono stati approvati i criteri per l'applicazione della L.P. 15/2005 e del regolamento di esecuzione approvato con D.P.P. 17-75/Leg. di data 12.12.2011 e s. m. e i.;

vista la determinazione dirigenziale 29.04.2024 n. 57/183 con la quale è stata approvata la graduatoria dei richiedenti contributo integrativo al canone di locazione, domande 2023;

vista la rielaborazione della dichiarazione ICEF 2023 presentata dal soggetto di cui all'Allegato 1, e la conseguente variazione dell'indicatore ICEF per l'edilizia pubblica, comunicata dal Servizio Politiche abitative della Provincia Autonoma di Trento in data 27.05.2024;

visto l'art. 23, comma 4 dell'allegato alla delibera di Giunta Provinciale n. 1076 del 29.06.2015, secondo cui il dichiarante può chiedere la regolarizzazione della dichiarazione ICEF finché "la dichiarazione è utilizzabile";

visto il successivo comma 6 dello stesso art. 23, per il quale la rettifica della

pagina 1/3

dichiarazione ICEF comporta l'automatica rielaborazione delle domande connesse per rideterminare importi o posizioni in graduatoria;

considerata la nota prot. 218561 del 22.09.2017, con la quale l'Agenzia Provinciale per l'Assistenza e la Previdenza Integrativa conferma che nel caso del c.d. ravvedimento operoso, l'art. 23 impone di procedere al riposizionamento ed al ricalcolo dell'eventuale beneficio poiché, seppure impedisca l'applicazione delle sanzioni, mantiene "l'obbligo di restituire l'indebito e di retrocedere nella graduatoria anche a costo di venire privato del bene (alloggio pubblico) concesso."

ritenuto necessario procedere a riposizionare la domanda del soggetto di cui all'Allegato 1 nella graduatoria per la concessione del contributo integrativo anno 2022;

verificato che, sulla base del corretto punteggio assegnato, il soggetto di cui all'Allegato 1 passa dalla posizione n. 457 alla n. 482 nella graduatoria per il contributo integrativo al canone di locazione;

verificato inoltre che, in relazione alla graduatoria di contributo integrativo, la sua posizione risulta comunque finanziabile;

atteso che, con nota di data 27/05/2024 prot. 227164, è stato comunicato l'avvio del procedimento di riposizionamento nella graduatoria di contributo integrativo al canone di locazione domande 2023, concedendo termine per eventuali controdeduzioni;

rilevato che entro il suddetto termine non sono pervenute osservazioni;

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1 gennaio 2016 gli enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., e in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 22.12.2022 n. 168, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2023-2025 e successive variazioni;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 22.12.2022 n. 169, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2023-2025 e successive variazioni;

vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale 29.12.2022 n. 385, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2023-2025 e successive variazioni;

visti:

- la L.P. 16.06.2006 n. 3 e s.m. e i.;
- la L.P. 07.11.2005 n. 15 e s.m. e i.;
- il Regolamento in materia di edilizia abitativa pubblica (legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15) approvato con D.P.P. n. 17-75/Leg. di data 12.12.2011 e s. m. e i.;
- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni - consiliari 09.03.1994 n. 25 e 21.11.2017 n. 147 e 09/03/2022 n. 30;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;
- il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 23.11.2016 n. 136, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;

atteso che ai sensi della citata deliberazione della Giunta comunale 29.12.2022 n. 385, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2023-2025, il presente provvedimento rientra nelle proprie competenze;

visto il Decreto sindacale n. 117/2023/05 del 29.12.2023, prot. n. 452082, di conferimento della responsabilità dirigenziale nonché della direzione del Progetto Politiche abitative;

d e t e r m i n a

1. di disporre il riposizionamento della domanda del soggetto di cui all'Allegato 1, soggetto a privacy, che firmato dalla Dirigente forma parte integrante del presente provvedimento, nella graduatoria 2023 per il contributo integrativo al canone di locazione nella posizione indicata in premessa;
2. di dare atto che, a seguito del riposizionamento della domanda del soggetto di cui all'Allegato 1 la posizione in graduatoria risulta finanziata;
3. di dare atto che, per contestazioni riguardanti la legittimità del presente provvedimento, è ammesso ricorso al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa, Sezione di Trento, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della presente determinazione da parte dell'interessato;
4. di dare atto che, in alternativa al ricorso al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa, è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di ricevimento della presente determinazione da parte dell'interessato.

Allegati in formato elettronico

//

Allegato n. 1

Allegati in formato cartaceo

//

La Dirigente del Servizio  
dott.ssa Cristina Degasperi

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993).

Trento, addì 17/06/24